



# CNG Fiber Trade Europe

**CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l.**

PARTE SPECIALE B – art. 25 UNDECIES D.Lgs 231/01

REATI AMBIENTALI

**PARTE SPECIALE “B”****Reati Ambientali***(Art. 25-undecies D.lgs. n. 231/01)***1. PREMESSA ED OBIETTIVI**

La presente “Parte Speciale B” ha lo scopo di descrivere le singole fattispecie di reato, in materia ambientale, richiamate dall’art 25 undecies D.lgs. 231/01 e di individuare norme generali di comportamento e presidi per mitigare il rischio di commissione di tali reati.

Di seguito, si allega una Tabella riepilogativa dei reati presupposto in questione.

ART 25 UNDECIES D.LGS 213/01 - REATI PRESUPPOSTO		
CODICE PENALE	ART 452 <i>BIS</i>	Inquinamento ambientale
	ART 452 <i>QUATER</i>	Disastro ambientale
	ART 452 <i>QUINQUIES</i>	Delitti colposi contro l’ambiente
	ART 452 <i>SEXIES</i>	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
	ART 452 <i>OCTIES</i>	Circostanze aggravanti
	ART 452 <i>QUATERDECIES</i>	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
	ART 727 <i>BIS</i>	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
	ART 733 <i>BIS</i>	Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto
CODICE DELL’AMBIENTE D.LGS. N. 152/06	ART 137	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue
	ART 256	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
	ART 257	Reati in materia di bonifica dei siti
	ART 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

	<b>ART 259</b>	<b>Traffico illecito di rifiuti</b>
	<b>ART 260 BIS</b>	<b>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Il presente articolo è da ritenersi soppresso per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019).</b>
	<b>ART 279</b>	<b>Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera</b>
<b>L. 150/1992</b>	<b>ARTT. 1-3 BIS, 6</b>	<b>Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione</b>
<b>L. 549/1993</b>	<b>ART 3</b>	<b>Reati in materia di ozono e atmosfera</b>
<b>D.lgs. 202/2007</b>	<b>ARTT. 8, 9</b>	<b>Inquinamento doloso e colposo provocato da navi</b>

## 2. QUADRO NORMATIVO

L'art 25 undecies del D.lgs. 231/01 così recita:

*"...1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, prevede l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, La sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis c.p. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis c.p. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*1 bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a e b, del presente articolo, si applicano oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'art 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).*

*2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i reati di cui all'articolo 137:*

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

*b) per i reati di cui all'articolo 256:*

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*

*c) per i reati di cui all'articolo 257:*

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*

*g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*

*h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

*3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
  - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
  - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231...”.

\* \* \*

L'articolo 25 *undecies* è stato inserito dal D.lgs. n. 121/2011 (“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE relativa

all'inquinamento provocato da navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni") ed è stato recentemente modificato dalla L. n. 68/2015.

In data 19 maggio 2015, il Senato ha approvato definitivamente il testo unico recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" (**L. n. 68 del 22 maggio 2015**).

La rilevanza di tale novella si rinviene, per quanto attiene la Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti, con riguardo al catalogo dei reati presupposto in materia ambientale.

In particolare, tale norma ha modificato l'articolo 25-*undecies*, comma 1, D.lgs. 231/01 aggiungendo i seguenti reati presupposto:

- a) il delitto di **inquinamento ambientale (violazione art. 452 bis c.p.)** con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) il delitto di **disastro ambientale (violazione art. 452 quater c.p.)** con la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) i **delitti colposi contro l'ambiente** (in riferimento agli artt. **452 bis e quater**, violazione art. **452 quinquies c.p.**) con la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) i delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo **452 octies**), con la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) il **delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (violazione art. **452-sexies**) la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Ai commi f) e g) sono, quindi, confermate le sanzioni pecuniarie originariamente previste in relazione rispettivamente ai reati di cui agli artt. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

L'art. 1, comma 8, della suddetta legge 68/2015 modifica, infine, l'articolo 25-*undecies*, inserendo dopo l'1, il comma 1-*bis*, relativo alla previsione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lett. a) delitto di inquinamento ambientale e b) disastro ambientale.

Si tratta delle misure dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, del divieto di contrattare con la P.A., dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), in base al nuovo comma 1-ter, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo.

Si tratta all'evidenza di un aggravamento sensibile della normativa precedentemente in vigore, che rende particolarmente pesante non solo in termini economici, ma anche gestionali (sanzioni interdittive per l'ente) il rischio delle società di non dotarsi di un adeguato modello di organizzazione e gestione con efficacia esimente della responsabilità dell'ente per l'ipotesi di realizzazione dei nuovi reati presupposto

I reati ambientali richiamati dall'art 25 *undecies* del D.lgs. n. 231/01 sono quindi ricompresi nelle seguenti normative:

- Codice Penale: art 727 bis, 733 bis, 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 octies;
- D.lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato da navi;
- D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) integrato con il D.lgs. n. 128/2010 e D.lgs. 205/2010;
- L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- L. n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico.

### **3. LE FATTISPECIE RILEVANTI**

Si riporta di seguito una breve e sintetica descrizione dei suddetti reati-presupposto in materia ambientale, tralasciando le tipologie che, per la specifica attività aziendale, ciclo produttivo, ambiente di lavoro ed organizzazione, non è probabile che possano essere commessi all'interno della società.

L'elenco completo dei reati ambientali previsti dall'art 25 *undecies* D.lgs. 231/01, ed i relativi articoli, sono riportati nel "Catalogo reati presupposto" allegato al presente Modello Organizzativo.

#### **SCARICHI DI ACQUE - ("Norme in materia ambientale - Sanzioni penali")**

L'Art 25 *undecies* del Decreto, comma 2, lettera a), in relazione ai reati di cui all'art 137 D.Lgs n. 152/06, prevede quanto segue:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo e 11, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

#### **La Società non deve tenere condotte che integrino i reati di seguito descritti:**

➤ **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs 152/2006 – codice dell’ambiente, art. 137, c. 2):**

COMMA I: “... Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00...”.

COMMA 2: “... Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni e dell’ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00 ...”.

➤ **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (D.Lgs 152/2006 – “codice dell’ambiente”, art. 137, c. 3):**

COMMA 3: “... Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all’articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni ...”.

➤ **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (D.Lgs 152/2006 – “codice dell’ambiente”, art. 137, c. 5):**

COMMA 5: “... Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00 ...”.

➤ **Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006 – “codice dell’ambiente”, art. 137, c. 11):**

“Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni”.

\* \* \*

**EMISSIONI**

➤ **Superamento valori limite di emissione e di qualità dell’aria (D.Lgs. n. 152/2006 – art 279, comma 5):**

COMMA 2: “... Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione ...”.

**COMMA 5:** “... Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa ...”.

La sanzione pecuniaria irrogata può arrivare fino a 250 quote.

Si precisa che:

- per valore limite di emissione si intende il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un vantaggio: nel caso di specie, l’ingiusto profitto si realizza nel momento in cui l’azienda omette di investire adeguatamente in risorse finanziarie e/o umane al fine di evitare il verificarsi di simili eventi;

- la punibilità è esclusa se l'azienda dimostra di aver ottemperato a tutte le prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente, nonché di aver attuato misure di prevenzione dell'inquinamento e protezione dell'ambiente con conseguente attività di vigilanza.

➤ **Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 : “misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”**

L'art 3 della Legge 549/93, titolato “*CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE*”, così recita:

“... 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (*del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono*).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere

appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito ....”

\* \* \*

### **GESTIONE RIFIUTI**

Nella presente parte speciale B - “Reati Ambientali”, si vuole porre particolare attenzione agli artt. 259 e 452 del D.Lgs n. 152/2006, inerenti il traffico illecito di rifiuti e la sua organizzazione ed, in generale, alla tematica della gestione dei rifiuti, in ragione del fatto che, pur non essendo stato mai motivo di sanzione da parte degli enti di controllo, la tematica è molto sensibile soprattutto nel contesto in cui la società opera

Nel proseguo vengono descritte le condotte tipiche previste dall’art 25 undecies del Decreto, individuate le “aree sensibili” a rischio di commissione dei reati ambientali e descritti i presidi operativi volti a contenere il suddetto rischio-reato.

\* \* \*

### **ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA**

L’art 25 *undecies*, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 231/01, in relazione al suddetto articolo **256 del Codice dell’Ambiente**, prevede quanto segue: “... *In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

#### **b) per i reati di cui all'articolo 256:**

- 1) **per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;**
- 2) **per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;**
- 3) **per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote...”**

Il Decreto 231/01 richiama, quindi, espressamente solo i seguenti commi dell'art 256 Codice dell'Ambiente:

**Comma 1:** attività di gestione di rifiuti non autorizzata;

**Comma 3, primo periodo:** realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;

**Comma 3, secondo periodo:** realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

**Comma 5:** attività non consentita di miscelazione di rifiuti;

**Comma 6:** deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

LE CONDOTTE RILEVANTI, SANZIONATE DAL D.LGS. 231/01, SONO LE SEGUENTI:

- **Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti pericolosi o non pericolosi senza l'autorizzazione, iscrizione o comunicazione;**
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata;
- **Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;**
- Miscelazione di rifiuti non consentita;
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione di specifiche disposizioni.

**Descrizione della fattispecie di reato di cui all'art 256 Codice dell'Ambiente, rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/01.**

La Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 è dedicata alle norme in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Tale normativa è disciplinata dal legislatore nazionale in attuazione di direttive comunitarie (Direttiva 2008/99/CE che impone agli Stati membri l'adozione di sanzioni penali per un'ampia gamma di condotte aventi ad oggetto l'illecita gestione di rifiuti). I reati in materia di rifiuti sono "reati comuni", potendo essere commessi da chiunque tenga la condotta incriminata (gestione, traffico, attività organizzata di rifiuti).

Tali reati, nella maggior parte dei casi, sono però commessi nell'ambito di attività d'impresa, giacché la produzione e la gestione di rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento e recupero) sono attività tipiche, appunto, delle società.

Si analizzano, di seguito, le singole fattispecie di reato (contravvenzionale) previste dall'art. 256 D.Lgs. 152/2006, rilevanti per il sorgere di un'eventuale responsabilità dell'Ente ex art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/2001.

➤ **La gestione abusiva di rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 - art 256, comma i)**

L'art. 256, comma 1, D.lgs n. 152/06, così recita: “... Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 - quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi ...”.*

Si precisa, di seguito, il contenuto degli articoli sopra richiamati:

- Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
- Art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)
- Art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari)
- Art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
- Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
- Art. 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
- Art. 215 (Auto-smaltimento)
- Art. 216 (Operazioni di recupero)

L'articolo in questione incrimina l'attività di gestione di rifiuti (pericolosi e non) in mancanza, a seconda delle ipotesi, di autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui alla sottesa disciplina amministrativa.

La pena è, rispettivamente, dell'arresto in alternativa all'ammenda ovvero dell'arresto e dell'ammenda, a seconda che la condotta riguardi rifiuti non pericolosi (1 comma, lettera a) o pericolosi (1 comma, lettera b.).

Le condotte punite dalla norma sono quelle della raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione in mancanza di titolo abilitativo o di comunicazione.

Si tratta di un reato di pericolo astratto, punendo il legislatore l'esercizio di attività fuori del preventivo controllo della pubblica amministrazione, anche se le stesse siano in concreto svolte nel rispetto dell'ambiente.

I concetti di "raccolta", "recupero" e "smaltimento" sono oggetto di specifiche definizioni legislative (si rinvia **agli allegati alla parte IV del Testo Unico in materia ambientale**).

La normativa in materia ambientale subordina le attività di intermediazione, commercio, raccolta e trasporto di rifiuti, pericolosi e non, alla preventiva iscrizione, da parte dei loro esercenti, all'Albo Nazionale dei gestori ambientali, a seguito di prestazione di idonee garanzie finanziarie. L'iscrizione abilita all'esercizio dell'attività richiesta per cinque anni.

Sono invece subordinate ad autorizzazione (e non ad iscrizione) le attività di recupero e smaltimento, i cui profili amministrativi sono disciplinati dagli artt. 208 (*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti*), 210 (*Autorizzazioni in ipotesi particolari*) e 211 (*Autorizzazioni di impianti di ricerca e sperimentazione*) Codice dell'Ambiente.

L'art. 256, comma 1, incrimina anche determinate tipologie di gestione non precedute dalla dovuta comunicazione, come può verificarsi nei casi di operazioni di auto-smaltimento (art. 215 D.lgs 152/06).

In giurisprudenza, il titolo scaduto e quello sospeso (ad esempio, in caso di mancato pagamento dei relativi diritti) sono equiparati all'assenza di titolo abilitativo.

Il titolo abilitativo è personale: non può essere fatto valere da terzi e riguarda esclusivamente le tipologie di rifiuti indicate nell'autorizzazione; ove, invece, i rifiuti gestiti siano diversi da quelli autorizzati si avrà gestione illecita.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato si consuma anche in presenza di un solo atto di raccolta, trasporto e smaltimento in violazione della suddetta normativa (*Cass. Pen, sez. III, 25 novembre 2008, n. 9465*), non essendo necessaria una pluralità di atti, come pure potrebbe far pensare la lettera della legge (che parla genericamente di "attività").

La Cassazione riconosce il carattere istantaneo del suddetto reato (art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006), giacché esso si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche; se però la condotta è ripetuta, secondo la giurisprudenza si può configurare come reato eventualmente abituale, per evitare un aggravamento sanzionatorio obiettivamente eccedente rispetto alla portata offensiva della condotta (*Cass. Sez. Unite, 2 aprile 2007 n. 13456*).

Secondo parte della dottrina (R. Riva, *Diritto Penale dell'ambiente*), più condotte di tipo diverso (per es. raccolta, trasporto e smaltimento) integrano un solo reato (eventualmente

abituale), in quanto relative a diverse fasi di un unico processo criminoso, rappresentato dalla gestione non autorizzata.

Secondo parte della giurisprudenza (*Cass, sez. III, 21.01.2003, D'Antoni*), invece, qualora la gestione abusiva abbia ad oggetto sia rifiuti pericolosi che non pericolosi si avrà un'ipotesi di concorso di reati.

Aree sensibili/attività a rischio: Commercio ed intermediazione di rifiuti. La Società, come risulta dalla visura camerale, è iscritta all'**Albo Gestori Ambientali (Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi/classe d categoria annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t)**.

➤ **La realizzazione e gestione di discarica abusiva (D.Lgs. n. 152/06 - art 256 comma 3)**

**L'art. 256, comma 3, Codice dell'Ambiente, punisce con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.**

In particolare, il comma III così recita: “... *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi ...”.*

Una definizione legislativa di discarica si rinviene all'art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 36/2003, attuativo della direttiva comunitaria 26 aprile 1999, n. 31 sulle discariche di rifiuti, secondo cui è discarica ogni “*area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno*”.

Quindi, la discarica può anche realizzarsi all'interno del luogo di produzione dei rifiuti e può assumere la qualifica di discarica il deposito temporaneo che ecceda l'anno.

Secondo la giurisprudenza, (*Corte di Cassazione penale, sez. III, 4 dicembre 2012 n. 49504*), per “**DISCARICA**” si intende **l'area adibita a smaltimento di rifiuti mediante**

*operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sicché a nulla rileva che l'area adibita a discarica di rifiuti sia stata individuata all'interno di un impianto già autorizzato alla gestione di inerti provenienti da demolizioni edili.*

Ai sensi dell'art 256, comma 3, D.lgs 152/06, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con l'ammenda dell'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro cinquemiladuecento ad euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Per l'Ente, è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Preliminarmente all'analisi della fattispecie tipica in questione (discarica abusiva) è importante chiarire la differenza tra l'abbandono dei rifiuti e il deposito incontrollato.

Si ricade nel caso di **“abbandono di rifiuti”** → tutte le volte che i rifiuti vengono accumulati e lasciati in aree pubbliche/private assoggettate ad uso pubblico, in modo occasionale.

Si ha **“deposito incontrollato”** → in caso di accumulo di rifiuti sul terreno, in maniera reiterata e continuativa (in tal caso la condotta assume “quasi” le vesti di discarica e/o gestione non autorizzata di rifiuti).

L'abbandono ed il deposito incontrollato sul suolo possono riguardare diverse tipologie di rifiuti (nonché sostanze pericolose, se si tratta di rifiuti solidi o allo stato liquido).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 205/2010 i rifiuti devono essere raccolti ed avviati al recupero/smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternativa, a scelta del produttore di rifiuti:

- Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità di deposito, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 20 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
- In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Si tratta di un reato punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena

dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro se si tratta di reati pericolosi.

Alle stesse pene soggiacciono i titolari di imprese ed i responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art 192, commi 1 e 2 (questo secondo comma dell'art 256, Codice dell'Ambiente, non è stato però espressamente richiamato nell'art 25 *undecies* del D.Lgs 231/01).

Alla sentenza di condanna (o alla sentenza emessa ai sensi dell'art 444 c.p.p.) consegue la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato (o di suo compartecipe), fatti salvi gli obblighi di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi.

La giurisprudenza si è pronunciata più volte sul reato di discarica abusiva, definendone i presupposti applicativi.

**La Corte di Cassazione, III sezione, con la sentenza n. 21963 del 4 marzo 2005**, ha descritto le modalità/attività attraverso le quali deve integrarsi la condotta illecita, per la realizzazione una discarica:

- allestimento a discarica di un'area, con il compimento delle opere occorrenti a tal fine: spianamento del terreno, apertura dei relativi accessi, recinzione, etc.;
- ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito, degradato dalla presenza di rifiuti.

La "*non occasionalità dell'accumulo*" rappresenta, quindi, il criterio scriminante del reato di discarica abusiva (art 256, comma III, D.Lgs 152/06) rispetto alle diverse ipotesi di abbandono di rifiuti e di deposito temporaneo di rifiuti analizzate in precedenza (di cui all'art 183, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 152/06).

In mancanza delle sopra elencate attività, si è presenza di:

- Un deposito preliminare, sanzionato dall'art 256, comma 1, D.lgs. 152/06, se il collocamento dei rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento;
- Una messa in riserva in attesa di recupero, sempre sanzionata ai sensi del primo comma dell'art 256 Codice dell'Ambiente;
- Un deposito incontrollato od abbandono, sanzionato amministrativamente o penalmente, dagli articoli 255 e 256, secondo comma, Codice dell'Ambiente (sebbene non espressamente richiamati dall'art 25 *undecies* del D.Lgs 231/01);

L'abbandono di rifiuti "alla rinfusa" (e non per categorie omogenee, come invece richiesto dall'art 183, comma I, lettera bb) del D.lgs. n. 152/06) esclude la configurabilità del c.d. "deposito temporaneo o regolare" ed integra, invece, il reato di gestione di discarica abusiva (*Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2010, n. 11258*).

**Il reato di cui all'art. 256, comma 3**, del D.L.vo n. 152/2006, in ordine alla realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti non autorizzata, **è di natura permanente**, poiché la lesione del bene tutelato si protrae non solo per tutto il periodo in cui la discarica abusiva è materialmente in esercizio, ma anche sino alla conclusione delle procedure di chiusura, consistenti nella rimozione dei rifiuti e nella bonifica dell'area, imposte dalla legge, ovvero con il rilascio della autorizzazione amministrativa (cfr. *Cass. Pen., sez. III, sent. n. 14724 del 13.05.2020*).

➤ **Miscelazione di rifiuti (D.lgs. n. 152/06 – art 256, comma. v):**

L'art 256, comma 5, Codice dell'Ambiente, punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro "***chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti***".

L'art 187 D.lgs. 152/06 prevede il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

➤ **Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D.Lgs n. 152/06 – art 256, comma vi):**

Comma 6: "... *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti ...*".

\* \* \*

➤ **Bonifica dei siti (D.Lgs. 152/2006 – art 257, commi 1 e 2):**

**COMMA I:** "... *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni*

soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro ...”.

**COMMA 2:** “... Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose ...”.

Aree sensibili/attività a rischio, possono essere, a titolo esemplificativo non esaustivo, le seguenti:

- trattamento e movimentazione rifiuti;
- immagazzinaggio di prodotti inquinanti;
- movimentazione materiali pericolosi.

Protocolli operativi

- Criteri di analisi dei rischi/gestione di sversamenti accidentali;
- Procedure di emergenza.

➤ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006 – art. 258, comma 4, secondo periodo):**

- L'art 258 Codice dell'ambiente punisce la condotta del soggetto che, nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false informazioni relativamente alla natura, alla composizione ed alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, nonché chiunque utilizzi false certificazioni durante il trasporto dei rifiuti medesimi.

La sanzione pecuniaria per questo tipo di reato potrà variare da 150 a 250 quote.

Aree sensibili/attività a rischio:

- Produzione e gestione rifiuti;
- Trattamento e smaltimento di rifiuti;
- Trasporto di rifiuti.

Protocolli operativi

- Impostare criteri univoci per la compilazione corretta del formulario dei rifiuti;
- definizione dei criteri di classificazione di un rifiuto e di prassi operative per la compilazione del formulario rifiuti.

**N.B. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-ter del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12,**

dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 6 cit., la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.)

➤ **Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 - art 259, comma i)**

**L'art 259, primo comma, del D.Lgs. 152/06 così recita: “... Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi ...”.**

La disposizione in questione punisce la condotta di quei soggetti che pongono in essere un traffico illecito di rifiuti, e cioè un trasporto degli stessi in violazione delle norme sulla sorveglianza ed il controllo della loro spedizione all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, previste dall'art 26 del Reg. CEE n. 259/1993.

La sanzione pecuniaria per il suddetto reato può variare da 150 a 250 quote.

Aree potenzialmente sensibili/attività a rischio:

- Trasporto rifiuti in proprio;
- Trasporto rifiuti affidato a terzi e/o per conto terzi.

Protocolli operativi

- qualifica dei fornitori di servizi;
- controllo sulle operazioni di trasporto da parte di fornitori di servizi.

**L'articolo 26 del Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla “Sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio” definisce traffico illecito “... qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le**

autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21 ....”.

➤ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art 452 quaterdecies c.p. – commi i e ii)**

L’art 25 undecies, comma 2, lettera f), D.lgs 231/01, per il delitto di cui all’articolo 260 D.Lgs 152/06 prevede la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2.

**Il D.lgs. 21/2018**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018 ed entrato in vigore il 6 aprile 2018, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

Il Decreto è intervenuto in più ambiti (tutela della persona, dell’ambiente, del sistema finanziario, etc.), abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno.

In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano anche i reati ambientali (art 25 undecies), in quanto c’è stata **la soppressione dell’articolo 260 del D.Lgs. 152/2006**.

La disposizione abrogata non è rimasta, tuttavia, priva di rilievo penale, essendo attualmente disciplinata dal Codice Penale, al suddetto articolo **452 quaterdecies** (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”).

**L’art 452 quaterdecies c.p. così recita:**

**“... Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti é punito con la reclusione da uno a sei anni.**

**Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.**

*Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

*E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca ...”.*

L'ultimo comma è stato aggiunto dalla Legge n. 68/2015.

La disposizione punisce i soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, pongono in essere un'attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti: si fa riferimento a chiunque, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

La sanzione pecuniaria, nel caso di commissione del reato di cui al primo comma, avrà come base un minimo di 300 ed un massimo di 500 quote; nel caso di cui al secondo comma sanzione da 400 ad 800 quote. Nel caso di condanna si applicheranno le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi (se lo scopo unico dell'ente è agevolare la commissione di tale reato vi sarà l'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività).

- La fattispecie descritta dall'art. 452 *quaterdecies* c.p. rappresenta un reato di pura condotta. La stessa, però, presenta una struttura articolata.

Il legislatore scandisce, infatti, le connotazioni modali in diversi segmenti, richiedendo contemporaneamente, non solo la realizzazione di una pluralità di operazioni, tra quelle espressamente indicate, ma altresì l'inserimento di tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata, che operi con continuità.

L'attività di gestione deve essere "abusiva" (mancanza di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dalla normativa o anche autorizzazioni scadute o palesemente illegittime) con riferimento ad attività organizzate clandestine o anche apparentemente legittime.

La norma richiede, inoltre, che il quantitativo di rifiuti così gestiti sia ingente.

Secondo parte della giurisprudenza (*Corte di Cassazione, sent. n. 30373 del 2004*) l'"ingente quantità" deve essere accertata e valutata, caso per caso, con riferimento al dato oggettivo della mole dei rifiuti non autorizzati abusivamente gestiti.

L'autore del reato, può essere "chiunque": la pluralità di agenti non è richiesta come elemento costitutivo della fattispecie. Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato si tratta, infatti, di una fattispecie monosoggettiva - non di concorso necessario - anche se nella pratica può assumere, di fatto, carattere associativo e di criminalità organizzata.

La fattispecie in esame risulta punibile solo a titolo di dolo specifico: la norma richiede, in capo all'agente, il fine di conseguire un ingiusto profitto.

Aree sensibili/attività a rischio

- Trasporto di rifiuti.
- Trattamento e smaltimento finale di rifiuti.
- Importazione ed esportazione di rifiuti.

➤ **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art 260 bis D.Lgs. 152/06)**

L'art 25 *undecies* del Decreto, al comma 2, lettera g) così recita:

*“... per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo...”*

Si descrivono i reati richiamati dalla suddetta norma.

- **Comma 6:** “Si applica la pena di cui all'art 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti”.

- **Comma 7:** “Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

- **Comma 8:** “Il trasportatore che accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda sistri – area movimentazione – fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli art 477 c.p. (falsità materiale commessa da Pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato). La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.

**N.B → Il presente articolo è da ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 20**

\* \* \*

### **ECO-REATI INTRODOTTI DALLA L. N. 68/2015**

#### **➤ Inquinamento ambientale (art 452 bis c.p.)**

L'articolo 452 bis c.p. così recita: “... È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

**Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata ...”.**

L'articolo 452 bis del codice penale punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.

La pena è aumentata quando “l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”.

L'inquinamento, nella sua materialità, può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro della materia (acqua, aria e rifiuti) ma anche in altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come, ad esempio, sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi

e, più in generale, qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

L'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva (realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso), sia attraverso un comportamento omissivo improprio (mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso).

Il risultato della condotta materiale si deve sostanziare in una compromissione/deterioramento *significativi e misurabili*.

La “*significatività*” indica una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento in virtù della dimensione; la richiesta compresenza di un coefficiente di “misurabilità” rimanda, invece, alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle metriche aggredite che ai parametri specifici (biologici, chimici, organici, etc.) dell'alterazione.

In concreto, il confine sul lato inferiore della condotta dovrebbe essere rappresentato dal mero superamento delle concentrazioni soglie di rischio che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento (punito dalla diversa fattispecie prevista dall'art 257 D.lgs. 152/06 ove non seguito dalla bonifica del sito); mentre sul versante opposto, la fattispecie confina con il più grave reato di disastro che richiede, invece, un'alterazione irreversibile o particolarmente onerosa dell'ecosistema.

L'inquinamento ambientale è ravvisabile, quindi, in tutte le condotte di danneggiamento delle matrici che, all'esito della stima fattene, producano una alterazione significativa del sistema, senza assumere le connotazioni dell'evento tendenzialmente irrimediabile.

Oggetto della compromissione o del deterioramento sono:

- a) **Porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo:** l'“*estensione*”, visto il silenzio della norma, va valutata secondo la giurisprudenza (*Corte di Cassazione – Ufficio del Massimario – settore penale – Rel. N. III/04/2015*) con esclusivo riferimento al dato spaziale/quantitativo; la “*significatività*” è indicativa di una rilevanza non strettamente ancorata al parametro dimensionale ma, appunto, alla significatività dell'area all'interno del territorio circostante.
- b) **Ecosistema:** Non si rinviene una vera e propria definizione normativa di ecosistema, per cui deve farsi riferimento, secondo la Corte di Cassazione, alla comune accezione che definisce per tale “... l'insieme degli organismi viventi

(comunità), dell’ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all’interno di uno spazio definito della biosfera...”.

La struttura elencativa della previsione e l’utilizzo delle disgiuntive lascia intendere che l’inquinamento ambientale risulta integrato, ricorrendone tutti gli ulteriori presupposti, in presenza della compromissione o del deterioramento di uno soltanto dei beni ambientali aggrediti (acqua, suolo, etc.).

Per quanto attiene all’avverbio “abusivamente”, la Corte di Cassazione suggerisce una lettura della situazione abusiva non confinata all’assenza delle necessarie autorizzazioni ma estesa anche ai casi in cui esse siano scadute o (quanto meno manifestamente) illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta (Cass. Sez. V, sent. n. 40330/2006), ovvero quando siano violate le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse così che l’attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa.

Più in generale, nel concetto di “abusivamente” dovrebbero potersi ricomprendere anche le situazioni nella quale l’attività, pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto formale del titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo. Il che può avvenire non solo quando si rinvenga uno sviamento della funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzativo ma anche quando l’attività costituisca una non corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti all’autorizzazione in questione, in tal caso superando i confini dell’esercizio lecito.

➤ **Disastro ambientale (codice penale, art. 452 quater)**

**L’art. 452 quater del codice penale prevede la reclusione da cinque a quindici anni per chi abusivamente cagiona un disastro ambientale.**

**Costituiscono disastro ambientale alternativamente:**

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;**
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;**
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.**

**Pena aumentata quando “l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.**

Nella formulazione del nuovo articolo 452 *quater* c.p. l'elemento “dimensionale” e quello “offensivo” dell'evento sono richiesti disgiuntamente (a differenza dell'art 434 c.p. “*crollo di costruzioni o altri disastri dolosi*”, dove la Corte Costituzionale ha invece ritenuto necessaria la compresenza di due elementi distintivi, il primo attinente alla natura straordinaria dell'evento disastro e il secondo al pericolo per l'incolumità che da esso deve derivare).

Tale soluzione pare essere coerente con la diversa offensività dell'ipotesi delittuosa in esame e cioè, per l'appunto, la lesione del bene protetto dell'ambiente piuttosto che l'attentato alla pubblica incolumità.

La descrizione dell'evento di disastro, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, pare connotarsi come “...*nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone...*” (cfr. Cass., sez. III, 29.02.2008, Agizza, n. 289160)”.

Per quanto attiene al carattere “irreversibile” dell'alterazione, molto si è discusso nel corso dell'iter parlamentare e le opinioni al riguardo sembrano divise; la valutazione finale sarà necessariamente rimessa all'apprezzamento del giudice. Parte della dottrina (cfr. “*Ecoreati e responsabilità amministrativa degli enti*” - Lucio Maria Brunozzi, Carlo Fiorio”) sostiene che l'alterazione si considererà irreversibile quando la sua reversibilità potrà configurarsi in un decorso temporale del tutto esulante dall'ordinario ciclo di vita umano.

Particolarmente ambigua risulta, poi, l'espressione “*abusivamente*” impiegata nella previsione del reato di disastro ambientale: una tale espressione, invero, rischia di prestarsi ad interpretazioni estensive.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 85 del 9 aprile 2013 (relativa alla nota vicenda dell'Ilva), ha statuito l'insindacabilità, da parte del giudice penale, del merito delle valutazioni e dei provvedimenti legittimamente adottati dalle autorità amministrative competenti in materia ambientale.

➤ **Delitti colposi contro l'ambiente (codice penale, art. 452 *quinqüies*):**

L'articolo 452 *quinqüies* così recita: “... **Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 *quater* c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.**

**Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo ...”.**

In queste ipotesi anche la sanzione pecuniaria, ai sensi del D.Lgs 231/01, è diversamente modulata e va da duecento a cinquecento quote.

➤ **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452 *sexies* c.p.):**

Tale delitto, al primo comma, punisce con la **reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 – salvo che il fatto non costituisca più grave reato - chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.**

**2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:**

- 1) **delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo,**
- 2) **di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.**
3. ***Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.***

Si tratta di un reato di pericolo, per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti.

La dottrina ha evidenziato la potenziale sovrapposizione normativa con l’art. 260 del codice dell’ambiente, il quale punisce, al secondo comma, le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.

Tuttavia, la clausola di riserva apposta al primo comma del nuovo art. 452 *sexies* c.p., pare dirimere la questione.

\* \* \*

Tutte le condotte penalmente rilevanti sopra descritte si realizzano pertanto, a causa ed in conseguenza dell’eventuale violazione e/o non corretta applicazione delle norme in materia ambientale e sulla prevenzione dell’inquinamento che, nel caso dell’attività svolta da **CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l.**, sono rappresentate principalmente da:

- **Codice Penale (es: “Eco-reati”);**
- **D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (“Codice dell’Ambiente”);**

- **Leggi e regolamenti locali (comunali, regionali, etc.);**
- **Circolari e norme tecniche.**

\* \* \*

In particolare, si ritiene fondamentale richiamando la sopracitata normativa, illustrare quali siano i **concreti esempi di possibili condotte** che possono integrare il reato di specie:

- mancata o incompleta organizzazione di un sistema aziendale per la **gestione ambientale** (definizione e redazione di procedure, istruzioni, ecc.) comprensivo della mancata individuazione dei soggetti incaricati ad assolvere i compiti amministrativi e operativi in materia (es. corretta tenuta dei registri di carico e scarico, formulari, archivio autorizzazioni, ecc.);
- mancato o incompleto sistema di controllo sull'applicazione del sistema aziendale per la **gestione ambientale** necessario a garantirne l'efficacia;
- mancata o incompleta identificazione (iniziale e periodica) di tutti gli **aspetti ambientali** e conseguente mancata o incompleta valutazione (iniziale e periodica) dei relativi **impatti ambientali significativi** (es. rumore, emissioni in atmosfera, protezione del suolo e sottosuolo, scarichi idrici, ecc.);
- mancata o incompleta conformità delle **attrezzature, macchine, impianti e luoghi di lavoro**, nonché del loro periodico controllo, verifica e **manutenzione**, che può conseguire nella probabilità di arrecare danni o produrre impatti negativi sull'ambiente circostante (inquinamento);
- mancata o incompleta gestione ed esecuzione delle **attività operative** che possono avere negativi impatti sull'ambiente (es. non corretta esecuzione di fasi lavorative, sversamento di prodotti o sostanze pericolose, incendio, ecc.);
- mancata o incompleta definizione e applicazione di procedure per la **risposta alle emergenze** che si possono verificare durante l'attività lavorativa (es. modalità di intervento in caso di sversamenti, inquinamenti accidentali, ecc.);
- mancata o incompleta **informazione e formazione** dei lavoratori - in funzione delle loro mansioni ed operatività - che possano avere la conseguenza di arrecare danni o produrre impatti negativi sull'ambiente, incluso l'**addestramento** sulle procedure di gestione e risposta alle emergenze;
- mancata o non adeguata attività di **vigilanza e controllo** sul corretto rispetto di procedure, istruzioni di lavoro ed operative oppure di prescrizioni in materia di tutela ambientale;
- mancato o non corretto **archivio e reperibilità** della documentazione e suo aggiornamento (scadenze) consistente principalmente in autorizzazioni, concessioni, permessi, registrazioni, certificazioni, dichiarazioni e ogni documentazione prescritta dalle norme di tutela ambientale.

## B.2. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela ambientale, prevenzione dell'inquinamento e protezione dell'ambiente, nonché ad assicurare un ambiente di lavoro per quanto possibile pulito ed idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Quale premessa a quanto segue, è opportuno richiamare alcune definizioni:

- ⇒ **AMBIENTE**: è il contesto nel quale un'organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.
- ⇒ **ASPETTO AMBIENTALE**: è elemento di un'attività, prodotto o servizio di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente. Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha un impatto ambientale significativo.
- ⇒ **IMPATTO AMBIENTALE**: è qualsiasi modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un'organizzazione.
- ⇒ **PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO**: è l'uso di processi, procedimenti, prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, l'utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione di materiali.
- ⇒ **SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE**: è la parte del sistema di gestione aziendale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attivi i principi generali in materia di tutela e protezione dell'ambiente.
- ⇒ **PRESTAZIONE AMBIENTALE**: sono risultati misurabili di un sistema di gestione ambientale, conseguenti al controllo esercitato da un'organizzazione sui propri aspetti ambientali.
- ⇒ **PARTE INTERESSATA**: è l'individuo o il gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di un'organizzazione.

I principi generali di comportamento perseguiti dalla Società sono:

- il riconoscimento che la gestione ambientale è fra le maggiori priorità per la Società;
- stabilire e mantenere attive comunicazioni e relazioni costruttive con le parti interessate interne ed esterne;
- identificare gli aspetti ambientali collegati alle attività, ai prodotti e ai servizi della Società;
- individuare le prescrizioni legali e le altre prescrizioni che la Società sottoscrive relative agli aspetti ambientali;

- assicurare l'impegno di tutti color che lavorano per la Società o per conto di essa verso la protezione dell'ambiente, con chiare assegnazioni di responsabilità e di competenze;
- assegnare risorse appropriate e sufficienti, compresa la formazione, per rispettare le prescrizioni legali e le altre prescrizioni;
- valutare le prestazioni ambientali e operare per il miglioramento, se appropriato;
- stabilire un processo di gestione per eseguire la verifica e il riesame del sistema di gestione ambientale;
- incoraggiare gli appaltatori e i fornitori a perseguire gli stessi principi generali di comportamento sopra enunciati.

### **B.3. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI**

**CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l.** svolge attività di rappresentanza nella vendita di materie prime di carta, oltre che di commercio all'ingrosso, import – export, di carta da macero e cellulosa. Più nello specifico, l'attività interessa differenti settori di vendita: il settore della carta e delle carte speciali, il settore della carta da macero ed il settore della cellulosa sia a livello nazionale che internazionale. Oltre all'ambito prettamente commerciale sono presenti anche i settori amministrativo e finanziario.

La sede legale della società è situata in via Carlo Piaggia, 382 in frazione di San Filippo a Lucca, dove sono presenti gli uffici dell'azienda.

Il ciclo lavorativo dell'azienda si costituisce di tutte quelle fasi finalizzate alla vendita all'ingrosso di materie prime nel settore dell'industria cartaria che si sintetizzano nella attività commerciale e in quella amministrativa/finanziaria.

È possibile individuare nel dettaglio le caratteristiche dei luoghi di lavoro e le fasi del ciclo lavorativo di CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l. sul Documento di Valutazione dei Rischi.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle **attività sensibili (aree a rischio, anche remoto) in relazione ai reati ambientali** e individuate a seguito di specifico progetto di *risk assessment* ambientale.

Le attività **sensibili**, la maggior parte delle quali dovranno essere regolate da procedure interne conformi ai criteri imposti dal D.lgs. 231/2001 e alle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 272/99, sono le seguenti:

- 1) la gestione dello smaltimento dei rifiuti, solidi e liquidi, anche di tipo pericoloso;



- 2) gli obblighi di comunicazione e la tenuta dei registri e dei formulari;
- 3) il traffico/commercio di rifiuti;
- 4) emissioni in atmosfera;
- 5) la gestione del rischio incendio.

Da quanto sopra si evince, con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale B, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

L'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata preceduta da un'attività di *risk assessment* volta sia ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale B potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di tutela ambientale, prevenzione dell'inquinamento e protezione dell'ambiente.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da **CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l.** alla cui osservanza tutti i Dipendenti della Società sono tenuti.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, di seguito sono state distinte le regole di comportamento riguardanti i reati ambientali.

1. In via generale è fatto obbligo di **espletare tutte le attività aziendali** e, in particolare, le attività sensibili richiamate nel paragrafo precedente ed esposte analiticamente nella Tabella allegata al Documento di analisi dei rischi ex D.lgs. n. 231/01 del 24.05.2016 inerente i reati ambientali, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i.;

- le leggi, i regolamenti o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali, Capitaneria di Porto;
- quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate a CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l.;
- le regole di comportamento previsto dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto Societario, dalle procure e dalle deleghe e altre disposizioni emesse da CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l. (esempio non esaustivo: qualificazione dei fornitori, gestione dei rifiuti, etc.);
- il presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

2. Allo scopo di prevenire in futuro eventuali situazioni che possano determinare la **contaminazione dei siti** (suolo, sottosuolo, acque superficiali, specchi d'acqua, etc.), è fatto obbligo, nel caso di evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, di:

- **mettere in opera** entro le ventiquattro ore successive alla data di manifestazione dell'evento, **le misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza**;
- **dare immediata comunicazione** al proprio superiore gerarchico per valutare le azioni da intraprendere;
- **dare immediata comunicazione** ai sensi e con le modalità di cui all'art. 340 del T.U. Ambientale **alle autorità competenti**;
- **informare immediatamente** e comunque, non oltre 10 giorni dalla data di manifestazione dell'accadimento, **l'Organismo di Vigilanza**.

3. I **responsabili dei processi**, a cui competono le attività di tenuta e compilazione dei registri di c/s rifiuti e formulari di trasporto e le attività raccolta, deposito ed invio a smaltimento o recupero dei rifiuti, devono:

- avere una **conoscenza adeguata** di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di competenza, oltre che dalla normativa di cui il D.Lgs. 231/2001;
- avere una **conoscenza approfondita** di tutte le prescrizioni e limitazioni di carattere ambientale incluse ed annesse all'interno degli specifici atti autorizzativi, permessi, concessioni e documenti similari rilasciati alla Società dalle Autorità / Organi competenti (a titolo esemplificativo: autorizzazione agli scarichi di acque reflue,



autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, certificato prevenzione incendi, campionamenti e monitoraggi, ecc.);

- **fornire ai collaboratori direttive** sulle modalità di condotta operativa da adottare per la gestione corretta delle lavorazioni con riferimento ad evitare l'inquinamento ambientale e ad adempiere alle eventuali prescrizioni e limitazioni inserite all'interno delle autorizzazioni e permessi di cui sopra, trasferendo anche la conoscenza del D.Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative;
- **fornire delucidazioni adeguate e complete** ai propri collaboratori, qualora essi sottopongono ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- **prevedere adeguate e periodiche attività di formazione e di addestramento** sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste da CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l. per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- **operare nel rispetto delle disposizioni** contenute nel presente Modello.

4. Con riferimento alla **tracciabilità dei rifiuti**, la Società si impegna al pieno rispetto della normativa vigente, al pronto e tempestivo allineamento degli strumenti di tracciabilità alle disposizioni normative ed alla corretta gestione e conservazione dei documenti cartacei ed informatici.

Il **Referente per gli aspetti ambientali** ha l'obbligo di:

- seguire l'implementazione dei protocolli e delle procedure ambientali, controllandone l'applicazione;
- istituire e rendere pienamente funzionanti le attività di verifica e controllo operativo finalizzate all'accertamento della corretta applicazione delle regole e delle disposizioni impartite;
- riferire all'OdV tramite i flussi informativi periodici.

I Responsabili delle attività sensibili e il Referente per gli aspetti ambientali dovranno incontrarsi periodicamente, almeno una volta l'anno per:

- a. discutere, individuare e valutare gli aspetti ed impatti ambientali che l'attività aziendale produce,

- b. verificare il rispetto della conformità in materia ambientale riguardo alle leggi, regolamenti, autorizzazioni, concessioni o permessi applicabili e/o rilasciati alla Società,
- c. valutare gli impatti relativamente alle eventuali possibili modifiche del ciclo lavorativo, delle sostanze, prodotti, materiali o attrezzature utilizzati o introdotti ex novo.

Dell'incontro e delle decisioni assunte dovrà essere redatto un verbale, successivamente dovrà essere trasmesso all'Organismo di Vigilanza.

5. È fatto divieto di porre in essere, collaborare e dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare è **previsto il divieto** a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società di:

- aprire o effettuare scarichi reflui industriali senza autorizzazione;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione;
- scaricare le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 nelle acque reflue industriali in violazione dei limiti della tabella 3 o, nel caso di scarico al suolo, superamento dei limiti fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006;
- emettere in atmosfera sostanze inquinanti senza autorizzazione (ove prevista);
- impiegare trasportatori di rifiuti, nonché impianti di destinazione, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- abbandonare o sversare rifiuti o sostanze pericolose in qualsiasi stato su suolo, sottosuolo, in corpi ricettori (mare, fiumi, torrenti, ecc.) o anche nella rete fognaria se non autorizzati per tipologia e quantità;
- non rispettare le tempistiche di deposito provvisorio dei rifiuti;
- miscelare i rifiuti;
- inserire nel formulario dei rifiuti dati incompleti o inesatti;
- violare il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti;

- realizzare attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti o partecipare, anche in via indiretta, ad iniziative volte a favorire il traffico illecito di rifiuti.

## LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA AMBIENTALE

In materia di gestione ambientale, la **CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l.** si è dotata di una struttura organizzativa che rispecchia la struttura operativa, nell’ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire – gli impatti negativi dell’attività lavorativa sull’ambiente.

La Società ha definito, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda, i compiti e le responsabilità in materia di gestione ambientale, a partire dal Rappresentante Legale fino al singolo Lavoratore.

Nell’ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel proseguo della presente Parte Speciale, anche come ‘**Destinatari**’:

1. Datore di Lavoro e Resp. Ambientale: **MDI** “Managing Director”

In forza del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società del 31/03/2022 stato è stato nominato quale Amministratore Delegato la Sig.ra Vania Bertoncini ,soggetto responsabile dell’organizzazione con poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, che ricopre il ruolo di Datore di Lavoro e di Responsabile Ambientale, ed ha la specifica responsabilità inerente l’organizzazione ed il controllo del lavoro, della sicurezza dei dipendenti, dell’applicazione delle normative vigenti in materia anti-infortunistica e di tutela dell’ambiente ai fini di prevenirne l’inquinamento.

2. Responsabile Sistema di Gestione Integrato: **RSQ/A** “Coordinator, ISO Licences & Standards Assistant”

All’interno della struttura organizzativa si trova il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente (**RSQ/A**), individuato nella persona della **Signora Giuliana Genovese**.

Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente è il lavoratore incaricato per le attività di gestione e mantenimento degli standard ISO 9001 e 14001.

In materia di ambiente il Responsabile ISO, oltre ad avere l’onere di rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e le raccomandazioni impartite dal datore di Lavoro della Società, ha il compito di mantenere aggiornati i documenti di sistema.

### 3. Responsabile Logistica/trade Service-Sales Manager RCP Division

Il Responsabile della logistica/trade Service-Sales Manager RCP Division – **Sig.ra Silvia Torrini** - è il lavoratore incaricato alle attività di gestione e coordinamento dell'area logistica per tutte le divisioni.

In materia ambientale il Resp. logistica, oltre ad avere l'onere di rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e le raccomandazioni impartite dal Datore di Lavoro della società e dal RSQ/A, ha la responsabilità della compilazione e tenuta del registro di carico e scarico rifiuti e dei formulari di trasporto. Tale compito operativo può essere svolto anche da un lavoratore incaricato dallo stesso Resp. logistica.

### 4. Addetto alla Prevenzione Incendi: API

L'addetto alla prevenzione incendi è il lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e, comunque, di gestione dell'emergenza (di seguito, anche 'API').

In seno alla **CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l.**, il Datore di Lavoro ha provveduto alla designazione di un numero adeguato di API tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'unità operativa e organizzando i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione dell'emergenza (per maggiori dettagli si rimanda al DVR).

In materia ambientale l'API ha l'onere di rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e le raccomandazioni impartite dal Datore di Lavoro della società.

Per maggiori dettagli si rimanda al DVR e al Piano per la gestione delle emergenze.

### 5. Responsabile Tecnico Intermediazione

Nell'ambito dell'intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione degli stessi, il Responsabile Tecnico ha il compito di garantire adeguata formazione agli addetti dell'impresa sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di c/s e sulla documentazione che accompagna i rifiuti, oltre che verificare la validità delle iscrizioni ed autorizzazioni ambientali dei soggetti a cui vengono affidati i rifiuti, oggetto dell'attività d'intermediazione. In seno alla **CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l.**, il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un Responsabile Tecnico, individuato nella figura di un professionista esterno in possesso delle capacità e

dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dell'incarico (**Sig. BELLINI Lorenzo**).

#### 6. Lavoratori

I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società (di seguito, anche 'Lavoratori' e, ove singolarmente considerati, 'Lavoratore').

In seno alla **CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l.**, sono Lavoratori gli impiegati con mansioni di ufficio e di gestione, gli addetti alla logistica e alle attività commerciali ed ogni altro eventuale e futuro lavoratore equiparato che svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

In materia ambientale il Lavoratore ha l'onere di rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e le raccomandazioni impartite dal Datore di Lavoro della società.

#### 7. Terzi Destinatari

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, facenti parte della struttura organizzativa della Società, assume rilevanza la posizione di tutti gli altri soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla gestione ambientale (di seguito, collettivamente denominati anche 'Terzi Destinatari').

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione, pertanto sia Imprese appaltatrici sia Lavoratori autonomi (di seguito, collettivamente indicati anche 'Appaltatori');
- i fabbricanti ed i fornitori (di seguito, collettivamente indicati anche 'Fornitori');
- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito, anche 'Progettisti');
- gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (di seguito, anche 'Installatori').

In caso di contratto d'appalto, l'Appaltatore e le eventuali ditte in subappalto, dovranno accettare, senza riserva, l'obbligo al rispetto dei comportamenti "ambientalmente" corretti in conformità al D.Lgs. 152/2006, in particolare:

- al rispetto di tutte le disposizioni legislative in materia ambientale (normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale);
- alla tenuta in ordine ed alla quotidiana pulizia dei luoghi di lavoro;
- allo sgombero di tutti i materiali di rifiuto relativi alle lavorazioni oggetto dell'appalto;
- alla corretta gestione dei rifiuti conformemente a quanto previsto dalla normativa di

- legge in materia di smaltimento dei rifiuti;
- alla corretta gestione delle eventuali sostanze pericolose utilizzate;
  - a limitare, per quanto possibile, lavorazioni rumorose in certi orari (ed ottemperare alla richiesta della relativa deroga ai limiti previsti nel piano di zonizzazione acustica Comunale);
  - al corretto utilizzo delle risorse energetiche ed idriche;
  - tutte le azioni che determinano la produzione di rifiuti e le attività di gestione dei rifiuti devono essere svolte tenendo conto dei principi di tutela ambientale fissati dalla normativa comunitaria e nazionale.
  - utilizzare tecniche che consentono e/o contribuiscono a ridurre la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i conseguenti rischi di inquinamento ambientale;
  - promuovere, per quanto possibile, tecnicamente ed economicamente, il riutilizzo ed il riciclaggio dei materiali all'interno della stessa società;
  - impiegare materiale di recupero, dove possibile tecnicamente ed economicamente;
  - identificare il recupero come soluzione da prediligere per lo smaltimento dei rifiuti;
  - gestire la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti senza causare pericolo per la salute dell'uomo e senza utilizzare metodi che potrebbero causare danni all'ambiente ed, in particolare:
    - senza determinare rischi per l'acqua, per l'aria, per il suolo, per la fauna e per la flora;
    - senza produrre emissioni pericolose (rumori, odori, etc.)
    - senza danneggiare il paesaggio.

Nel caso di una futura variazione delle figure aziendali, si farà riferimento all'organigramma nominativo aziendale in corso di validità che, indicando le funzioni proprie a ciascuna persona, viene aggiornato secondo ogni sua variazione significativa.

#### **B.4. PROCEDURE E PROTOCOLLI OPERATIVI PER I DESTINATARI**


Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società, devono rispettare:

- la normativa vigente in materia di tutela ambientale, protezione e prevenzione

- dell'inquinamento;
- le procedure aziendali vigenti in materia di tutela ambientale, protezione e prevenzione dell'inquinamento;
  - il Codice Etico.

La **CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l.** ha deciso di implementare uno specifico sistema di controllo e di gestione ambientale che discende da tutto quanto sopra descritto, mettendo in atto e gestendo procedure e protocolli operativi specifici.

Il sistema di controllo e di gestione dovrà garantire, in accordo a quanto previsto anche, per esempio, dalle “Linee Guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto ai Sistemi di Gestione Ambientale” **UNI EN ISO 14004:2010**, il rispetto dei principi riassunti nel seguente schema:



Tali Linee guida, pur non essendo una norma cogente, rappresentano un modello di organizzazione e di gestione di riferimento per gli aspetti ambientali riconosciuto a livello internazionale, certificabile da un Organismo di parte terza e che qualsiasi organizzazione può decidere di adottare volontariamente.


Tale sistema di controllo e di gestione è integrato con la gestione complessiva dei processi aziendali.

In particolare **CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l.** ha deciso di mantenere attivo un sistema di controllo e di gestione che permetta di:

- introdurre e attuare modalità e procedure per il miglioramento delle prestazioni ambientali;
- sostituire le materie prime dannose per l'ambiente con prodotti meno pericolosi;

- gestire gli aspetti ambientali in modo efficace;
- tenere sotto controllo i risultati aziendali in materia di gestione ambientale;
- garantire il rispetto degli adempimenti di legge;
- impostare programmi di gestione e di miglioramento in grado, di raggiungere gli obiettivi e i traguardi definiti;
- impostare le fasi di pianificazione, controllo, monitoraggio, verifica ed azioni correttive per garantire ed assicurare l'efficacia del sistema di gestione.

La Società **CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l.** è certificata ISO 14001:2015 e ha provveduto ad implementare, mettere in atto e gestire procedure e protocolli operativi, in accordo al tipico ciclo di Deming PDCA:



#### B.4.1. PIANIFICAZIONE

- ✓ L'Amministratore Delegato, in considerazione delle deleghe allo stesso conferite con verbale del CdA del 31/3/2022, anche per il tramite di professionisti e collaboratori incaricati, identifica i gli aspetti ambientali derivanti dalle attività svolte dall'azienda e determina quelli che hanno o possono avere un impatto significativo sull'ambiente (**valutazione degli aspetti ambientali**). Tali aspetti ambientali sono esaminati in situazioni normali e di emergenza (comprendentianche le non routinarie prevedibili). Ad ogni aspetto ambientale significativo sono associate le misure di prevenzione e protezione, le modalità per il monitoraggio dellaloro applicazione ed efficacia, le eventuali misure di miglioramento.
- ✓ L'Amministratore Delegato, in considerazione delle deleghe allo stesso conferite con verbale del CdA del 31/3/2022, anche per il tramite di professionisti e collaboratori esterni incaricati ecompetenti, garantisce l'identificazione, la raccolta e la reperibilità di **leggi e normative cogenti applicabili** in materia ambientale, nonché



il loro aggiornamento e le comunicazioni al personale e alle altre parti interessate.

- ✓ Periodicamente la Società, preferibilmente **una volta all'anno**, riesamina la conformità legislativa e il rispetto a eventuali regolamenti sottoscritti, i risultati della identificazione e valutazione degli aspetti ambientali, le opportunità tecnologiche, la disponibilità di risorse finanziarie e operative, i risultati della comunicazione delle parti interessate e definisce attività ed azioni di miglioramento, individuando i soggetti responsabili coinvolti, i tempi di realizzazione e le risorse necessarie.

#### B.4.2. ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO

##### Risorse, ruoli, responsabilità e autorità

- ✓ L'Amministratore Delegato, in considerazione delle deleghe allo stesso conferite con verbale del CdA del 31/3/2022 è l'organo decisionale di CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l. per gli aspetti ambientali e provvede a nominare e designare i soggetti responsabili dell'attuazione, attraverso la definizione dell'**organigramma aziendale** e le relative lettere di nomina o incarico o delega. Sull'organigramma aziendale ed eventualmente in specifiche lettere di incarico o mansionari, sono definiti compiti, responsabilità e autorità di ogni funzione che hanno effetto sulla gestione ambientale.

##### Competenza, formazione e consapevolezza

- ✓ L'Amministratore Delegato, in considerazione delle deleghe allo stesso conferite con verbale del CdA del 31/3/2022, in collaborazione con gli altri soggetti aziendali che provvedono a segnalare le eventuali necessità di formazione o addestramento anche in relazione alle prescrizioni legali applicabili, analizza le necessità di competenza presente e futura comparandola con quella già esistente e provvede a definire, almeno annualmente, un **piano della formazione ed addestramento**, dando mandato per l'attuazione degli interventi necessari.
- ✓ Periodicamente la Società, anche attraverso i soggetti con incarichi operativi come il Preposto o il Responsabile d'Area, verifica che il personale sia sensibilizzato sulla importanza delle proprie attività e responsabilità rispetto alle conseguenze reali o potenziali sulla tutela ambientale e sulla prevenzione dell'inquinamento e valuta **l'efficacia della formazione ed addestramento** forniti.
- ✓ L'Amministratore Delegato, in considerazione delle deleghe allo stesso conferite con verbale del CdA del 31/3/2022 incarica i soggetti aziendali preposti all'archiviazione ed aggiornamento delle **registrazioni delle attività di formazione/addestramento** eseguite (es. attestati, verbali di formazione, ecc.).



### Comunicazione

- ✓ L'Amministratore Delegato, in considerazione delle deleghe allo stesso conferite con verbale del CdA del 31/3/2022o persona da lui incaricata definisce e gestisce il processo di **comunicazione** tra i vari livelli all'interno dell'organizzazione e con le altre parti interessate, diffondendo le informazioni riguardo ai propri aspetti ambientali significativi anche all'esterno, se ritenuto opportuno. Tale processo prevede anche la ricezione, documentazione e risposta alle richieste pertinenti provenienti dalle parti interessate esterne.

### Documentazione e controllo dei documenti

- ✓ L'Amministratore Delegato, in considerazione delle deleghe allo stesso conferite con verbale del CdA del 31/3/2022 incarica i soggetti aziendali deputati a mantenere l'archivio, la reperibilità e l'aggiornamento della **documentazione** del sistema di controllo e di gestione, riassumibile nei seguenti principali documenti:
  - ⇒ procedure gestionali in materia ambientale;
  - ⇒ le istruzioni operative e ordini di servizio, con riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
  - ⇒ i piani di risposta alle emergenze;
  - ⇒ i moduli di registrazione e la documentazione necessaria per rispondere a requisiti di legge (verbali, rapporti, schede di sicurezza, etichette, dichiarazioni di conformità, registri controllo e di manutenzione, attestati corsi, progetti, designazioni, nomine, certificati, planimetrie, autorizzazioni, ecc.).

### Controllo operativo, preparazione e risposta alle emergenze

- ✓ In base all'attività di individuazione e valutazione degli aspetti ambientali significativi, la Società ha individuato i processi, le conseguenti attività e ha associato alle stesse le **misure di controllo** che devono essere applicate (es. istruzioni sulla corretta gestione dei rifiuti, procedure sul controllo dei trasportatori, istruzioni o procedure di lavoro, scadenziario, ecc.).
- ✓ Tra le attività e le procedure di cui sopra, è inclusa la definizione e le modalità per individuare le potenziali situazioni di emergenza e i potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente e le modalità di risposta ad essi (es. incendio, sversamento accidentale di sostanze pericolose, ecc.).
- ✓ La società dispone di procedure operative del Sistema di Gestione adottato, oltre le quali sono stati redatti specifici protocolli o procedure operativi. Alcune di queste procedure sono state revisionate e costituiscono i documenti di controllo operativo del Modello Organizzativo 231 e trattano i seguenti argomenti:
  - Rispetto standard tecnico-strutturali di legge riguardanti le attrezzature, gli impianti, i luoghi



di lavoro

- Prescrizioni legislative e altre prescrizioni
- Gestione degli appalti
- Gestione delle emergenze e primo soccorso
- Comunicazione, partecipazione, consultazione
- Sorveglianza sanitaria
- Informazione, formazione, addestramento dei lavoratori e gestione delle nuove assunzioni e dei cambi di mansione
- Uso prodotti e sostanze pericolose e schede di sicurezza
- Gestione della documentazione
- Controllo e monitoraggio
- Gestione degli infortuni, degli incidenti, dei comportamenti pericolosi
- Valutazione dei Rischi / Impatti Ambientali e Misure di Prevenzione e Protezione
- Riesame del Modello Organizzativo e Piano Miglioramento
- Gestione della Tutela Ambientale
- Gestione Rifiuti
- Gestione delle non conformità e delle azioni correttive, preventive e di miglioramento
- Gestione audit interni

Nello specifico, le procedure operative al momento adottate dalla società sono le seguenti:

P-GMN Gestione della manutenzione impianti e macchine

P-APP Gestione approvvigionamenti

P-GSE Gestione del servizio

P-GDC Gestione della comunicazione

P-SSA Sorveglianza sanitaria

P-GRU Gestione risorse umane

P-DOC Gestione documentazione

P-GCO Individuazione e gestione delle procedure di controllo operativo

P-UMA Uso mezzi aziendali e trasferimenti con veicoli

P-RMG Gestione del rischio

P-OPG Riesame della direzione, gestione programmi e obiettivi P-

DGA Modalità di definizione e gestione degli aspetti ambientali P-

GRI Gestione rifiuti

P-MGL Gestione del processo di miglioramento

PE Piano per la Gestione delle Emergenze

Sulle procedure/protocolli operativi sono elencate le figure operative e i ruoli chiamati a ricoprire responsabilità ed attività di controllo.

Per maggiori dettagli si rimanda all'elenco dei documenti (**M-EDC**).

#### B.4.3. VERIFICA

✓ La vigilanza del rispetto delle disposizioni aziendali è regolata come riportato sui diversi protocolli operativi.

✓ Un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello è effettuato, oltre che con le attività di vigilanza, attraverso **audit interni** effettuati periodicamente da soggetti indipendenti dall'organizzazione aziendale, in possesso di specifiche competenze in materia ambientale.

✓ La verifica dell'efficacia e dell'effettività del Modello è inoltre costituita dai controlli dall'**Organismo di Vigilanza** che costituiscono un ulteriore livello di controllo oltre a quelli costituiti dalla vigilanza del Datore di Lavoro, del personale preposto e dagli audit.

✓ Periodicamente, l'Amministratore Delegato, in considerazione delle deleghe allo stesso conferite con verbale del CdA del 31/3/2022, conduce o fa condurre **controlli per il monitoraggio delle prestazioni ambientali**, in riferimento a:

- ⇒ stato di avanzamento delle attività e dei programmi di miglioramento;
- ⇒ azioni di correzione e di prevenzione;
- ⇒ verifica della conformità legislativa e del rispetto delle leggi applicabili;
- ⇒ andamento incidenti e situazioni di emergenza;
- ⇒ risultati dei monitoraggi e delle misurazioni (es. emissioni, monitoraggi ambientali di aria o acque, ecc.);
- ⇒ segnalazioni da parte dei lavoratori o di parti interessate esterne;
- ⇒ risultati delle verifiche eseguite da personale interno o esterno (es: professionisti competenti in materia di gestione ambientale);
- ⇒ esito di eventuali contestazioni o verifiche da parte degli Organi di controllo e sorveglianza (es. Comune, ARPAT, Provincia, Regione, ecc.);
- ⇒ esito delle attività condotte dall'Organismo di Vigilanza ("OdV").

#### B.4.4. RIESAME

✓ Almeno annualmente, l'Amministratore Delegato, in considerazione delle deleghe allo stesso conferite con verbale del CdA del 31/3/2022 sottopone a **Riesame** il sistema di controllo e di gestione al fine di:

- ⇒ verificarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia,
- ⇒ verificare il rispetto dei requisiti alle norme



⇒ verificare lo stato di avanzamento dei programmi e delle attività di gestione/miglioramento.

Alla riunione di riesame partecipano il Rappresentante Legale, il RSPP, ed, eventualmente, altri soggetti sia aziendali sia esterni (es. Preposto, professionisti o tecnici incaricati) coinvolti nel sistema di controllo e di gestione e vengono analizzati come dati di ingresso i risultati dei controlli e azioni correttive come descritto nel precedente paragrafo “B.4.3” nonché eventuali e possibili cambiamenti derivanti da nuove tecnologie, materiali, condizioni sociali e ambientali, variazioni delle norme legislative.

Come elementi in uscita dalla riunione, il Rappresentante Legale (in questo caso l’Amministratore Delegato, tale in forza delle deleghe e poteri conferiti con verbale del CdA del 31/3/2022) provvede a definire eventuali altre attività e programmi di miglioramento, buone prassi, piani di formazione ed addestramento del personale, azioni correttive e preventive ed ogni altra decisione riguardante il miglioramento delle prestazioni in materia di tutela ambientale.

## **B.5. IL RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONE AMBIENTALE**

Con precipuo riguardo al settore dell’ambiente, assume rilevanza la posizione dell’Organismo di Vigilanza (OdV), il quale, pur non ricoprendo un ruolo operativo, svolge i compiti di seguito indicati:

- vigila sull’adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di gestione ambientale;
- esamina le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero riguardanti una situazione di pericolo per l’ambiente;
- monitora la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della tutela ambientale e prevenzione dell’inquinamento, in quanto organismo idoneo ad assicurare l’obiettività, l’imparzialità e l’indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- propone al Rappresentante legale gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.



All'Organismo di Vigilanza deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di gestione ambientale, nonché tutti i dati relativi alle prestazioni ambientali, situazioni di emergenza registrate ed eventuali violazioni accertate.

L'OdV deve comunicare all'organo amministrativo monocratico, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.